

COMUNE DI BARD

Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE DE BARD

Région Autonome de la Vallée d'Aoste

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizio: UFFICIO TECNICO

N. 39
del
13/03/2024

Responsabile del Servizio; VUILLERMOZ Elisa

OGGETTO :
AFFIDAMENTO FORNITURA PIASTRE E BATTERIA DEFIBRILLATORE
- CIG B0C363A9A5

L'anno **2024** addì **TREDICI** del mese di **MARZO**

nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio:

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PIASTRE E BATTERIA DEFIBRILLATORE - CIG B0C363A9A5

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e smei;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

ATTESO che con il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. n. 4 in data 22.04.2021 venivano conferiti gli incarichi di segretario comunale dell'ambito territoriale sovracomunale di Hone, Bard, Champorcher e Pontboset;

ATTESO che con decreto sindacale emesso dal Comune di Hone n. 3 del 04.05.2021 veniva conferito l'incarico di segretario e adempimenti connessi alle Sigg.re Paola ROLLANDOZ e Laura MORELLI con decorrenza dal 06.05.2021 dei comuni convenzionati di Hône, Bard, Champorcher e Pontboset”;

RICHIAMATO il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 4 del 13.12.2023 con il quale la dr.ssa Elisa Maria VUILLERMOZ, funzionario dipendente del Comune di Champorcher, veniva nominata responsabile dell'ufficio tecnico condiviso tra i Comuni di Champorcher e di Bard con decorrenza dal 01.01.2024 per anni uno;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 24.10.2023 recante: “Nota di Aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato (DUPS) di cui all'art 170, comma 1, d.lgs n. 267/2000- Periodo 2024/2026. Approvazione”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 06.12.2023 recante: “Bilancio d previsione 2024 - 2026 e relativi allegati. Approvazione”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 22.12.2023 recante: “Approvazione del documento equivalente al PEG e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2024/2026 ai responsabili di spesa”;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 122 del 07.11.2022 recante: “Affidamento del servizio di manutenzione del defibrillatore comunale posizionato presso il municipio per gli anni 2023 e 2024. SMART CIG ZCE387755A” con la quale si affidava il servizio di manutenzione del defibrillatore comunale posizionato presso il municipio all'operatore economico SAGO MEDICA SRL, con sede in via Benedetto Zallone, 25 a 40066 Pieve di Cento (BO) (CF/P.IVA 01122350380) a partire dal 01.01.2023 e fino al 31.12.2024;

DATO ATTO che a seguito dell'ultima ispezione è stata segnalata la necessità di sostituire le piastre e la batteria del defibrillatore ai fini del corretto funzionamento dello stesso;

RILEVATO che l'incarico in essere con l'O.E. SAGO MEDICA SRL (CF/P.IVA 01122350380) era riferito alla sola manutenzione e non prevedeva l'eventuale fornitura delle componenti di ricambio;

RICORDATO che l'operatore SAGO MEDICA SRL, operativo sul territorio regionale, garantisce la manutenzione del defibrillatore in dotazione dell'ente mediante ricambi originali della casa madre;

DATO ATTO che è pertanto necessario procedere all'acquisto dei sopracitati ricambi affidando, per quanto sopraesposto, la fornitura in argomento all'O.E. SAGO MEDICA SRL (CF/P.IVA 01122350380) con sede in via Benedetto Zallone, 25 a 40066 Pieve di Cento (BO);

VISTO il decreto legislativo 36 del 31.03.2023 recante il Codice dei contratti pubblici, vigente dal 01.04.2023 ed efficace dal 01.07.2023 che prevede, in particolare, quanto segue:

- l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate, di cui agli artt. 48 e ss. del d.lgs. n. 36/2023, avvengono nel rispetto dei principi di cui al Libro I Parte I e II dello stesso decreto (in particolare, del principio del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell'affidamento, di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, di auto-organizzazione amministrativa, di autonomia contrattuale, di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, nonché nel rispetto dei principi e diritti digitali, di trasparenza, pubblicità), nonché del principio di rotazione di cui all'art. 49;
- ai sensi dell'art. 17 "Fasi delle procedure di affidamento", comma 2: "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";
- ai sensi dell'art. 49 "Principio di rotazione degli affidamenti" il quale stabilisce come segue:
 1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
 2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi (...).
- ai sensi dell'art. 50 "Procedure per l'affidamento", comma 1: "salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: (...) b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (...);
- ai sensi dell'art. 50 "Procedure per l'affidamento", comma 6: "dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione".
- ai sensi dell'art. 52 "Controllo sul possesso dei requisiti" il quale stabilisce come segue:
 1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
- ai sensi dell'art. 53 "Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive" il quale stabilisce come segue:
 1. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
- ai sensi dell'art. 58, l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale stabilisce che dal 1° luglio 2007 le amministrazioni statali, centrali e periferiche, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi, pari o superiori a 5.000,00 euro IVA esclusa e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

PRECISATO CHE:

- la prestazione di cui in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del d.lgs. 36/2023, in particolare per il suo valore al di sotto delle dalle soglie di rilevanza europea di cui a regolamento 15 novembre 2023, n. 2023/2495/UE;
- per la tipologia e per le modalità di esecuzione del servizio richiesto non si rende necessario procedere alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023;

ATTESO che

- nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate e per quanto sopraesposto l'O.E. SAGO MEDICA SRL (CF/P.IVA 01122350380) con sede in via Benedetto Zallone, 25 a 40066 Pieve di Cento (BO) ha provveduto ad inviare il preventivo relativo alla fornitura in oggetto (civ. prot. n. 243 del 16.01.2024) per un importo complessivo di € 706,50 IVA esclusa, pari a € 861,93 IVA 22% inclusa, così determinato:

DESCRIZIONE	Q.TA'	IMPORTO
Piastre di defibrillazione adulti G5 - piastre non polarizzate per il rilascio della terapia	2	€190,80
Batteria per Powerheart G5 Intellisense lithium	1	€ 515,70
TOTALE (IVA 22% esclusa)		€ 760,50
TOTALE (IVA 22% inclusa)		€ 861,93

RITENUTO che i prezzi siano equi di mercato;

ATTESO CHE, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, dlgs 36/2023, l'O.E. ha attestato mediante compilazione del modello DGUE il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. 36/2023 e che il procedimento volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese si è concluso positivamente;

PRESO ATTO della favorevole verifica di cui al D.M.18.01.2008 n. 40 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, e della regolarità contributiva a mezzo DURC emesso telematicamente in data 31.01.2024 prot. INAIL_42273900 registrato al protocollo comunale n. 1202 del 11.03.2023 per l'O.E. SAGO MEDICA SRL (CF/P.IVA 01122350380) con scadenza di validità al 30.05.2024 e verificati il casellario ANAC e la visura camerale;

RITENUTO che il modello di gestione scelto per la presente procedura di affidamento o rispetta i citati principi di "risultato" di "fiducia" e dell'"accesso al mercato";

RITENUTO pertanto di affidare all'O.E. SAGO MEDICA SRL (CF/P.IVA 01122350380) con sede in via Benedetto Zallone, 25 a 40066 Pieve di Cento (BO) la fornitura in oggetto per un importo complessivo di € 706,50 IVA esclusa, pari a € 861,93 IVA 22% inclusa;

DATO ATTO che all'affidamento in argomento è attribuito il **CIG B0C363A9A5**;

DATO ATTO di imputare a carico del bilancio di previsione pluriennale 2024-2026, E.F. 2024, la spesa complessiva di € 861,93 alla voce 10302/2: "Acquisto materiale cdc 150 patrimonio";

RITENUTO di assumere i correlati impegni di spesa a carico del bilancio 2024-2026, E.F. 2024, a favore dell'O.E. SAGO MEDICA SRL (CF/P.IVA 01122350380) con sede in via Benedetto Zallone, 25 a 40066 Pieve di Cento (BO);

CON IL VISTO di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA

1. DI APPROVARE quanto in premessa.
2. DI AFFIDARE all'O.E. SAGO MEDICA SRL (CF/P.IVA 01122350380) con sede in via Benedetto Zallone, 25 a 40066 Pieve di Cento (BO) la fornitura in oggetto per un importo complessivo di € 706,50 IVA esclusa, pari a € 861,93 IVA 22% inclusa, così determinato:

DESCRIZIONE	Q.TA'	IMPORTO
Piastre di defibrillazione adulti G5 - piastre non polarizzate per il rilascio della terapia	2	€190,80
Batteria per Powerheart G5 Intellisense lithium	1	€ 515,70
TOTALE (IVA 22% esclusa)		€ 760,50
TOTALE (IVA 22% inclusa)		€ 861,93

3. DI DARE ATTO che l'incarico di cui al precedente punto 1) verrà regolarizzato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 36 del 31.03.2023 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
4. DI DARE ATTO che, in relazione all'art. 53, comma 4, del d.lgs 36/2023, non si richiede la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto dato il modico valore dello stesso.
5. DI DARE inoltre ATTO che:
 - a. in caso di grave inadempimento contrattuale accertato a seguito di contraddittorio tra le parti, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto;
 - b. in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - c. l'amministrazione potrà altresì procedere ad applicare una penale in misura non inferiore al 10 % del valore del contratto;
 - d. per inadempienze di minore entità, accertate anch'esse a seguito di contraddittorio tra le parti, potrà essere applicata, a seconda della gravità, una penale in misura compresa tra l'1% e il 5% del valore contrattuale.
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 3, del d.lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta responsabile del servizio tecnico, Elisa VUILLERMOZ, la quale, con il presente provvedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitti di interesse, anche solo potenziali, propri o di propri parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi dell'articolo 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 16 del d.lgs.36/2023.
7. DI DARE ATTO che all'affidamento in argomento è stato assegnato il **CIG B0C363A9A5**.
8. DI ASSUMERE il seguente impegno di spesa quantificato in complessivi € 861,93, alla voce 10302/2: "Acquisto materiale cdc 150 patrimonio" del bilancio 2024-2026, E.F. 2024, a favore dell' O.E. SAGO MEDICA SRL (CF/P.IVA 01122350380): Imp. 86/2024.
9. DI DARE infine ATTO che la spesa è esigibile negli E.F.2024.
10. DI AUTORIZZARE fin d'ora il pagamento delle fatture che saranno presentate, previo visto di liquidazione apposto sulla stessa dal responsabile di spesa.

LA RESPONSABILE U.T.
Elisa VUILLERMOZ

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Bard, lì 13/03/2024

LA SEGRETARIA COMUNALE
MORELLI LAURA